

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO****APPALTO di
SERVIZI
e AZIONI con
PRESTAZIONI
ACCESSORIE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIA ESPOSITO	- Presidente -	R.G.N. 3271/2022
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI	- Rel. Consigliere -	Cron.
Dott. ANTONELLA PAGETTA	- Consigliere -	Rep.
Dott. CARLA PONTERIO	- Consigliere -	Ud. 17/01/2024
Dott. GUGLIELMO CINQUE	- Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 3271-2022 proposto da:

, tutti domiciliati in

ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato S

2024**- ricorrenti -****172****contro**

SOCIETA' SERVIZI RIABILITATIVI S.P.A., in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli
avvocati S

';

- controricorrente -**nonchè contro**

SOCIETA' COOP. SOC. TE.SE.O.S. ONLUS IN LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
, presso lo studio dell'avvocato
, rappresentata e difesa dall'avvocato

Numero registro generale 3271/2022

Numero sezionale 172/2024

Numero di raccolta generale 5316/2024

Data pubblicazione 28/02/2024

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 335/2021 della CORTE D'APPELLO di
MESSINA, depositata il 23/07/2021 R.G.N. 275/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 17/01/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 23 luglio 2021, la Corte d'appello di Messina
ha "confermato con diversa motivazione" la sentenza di primo
grado, che aveva dichiarato improcedibile – per la
devoluzione della cognizione funzionale della controversia al
Tribunale fallimentare, a seguito della messa in liquidazione
coatta amministrativa con decreto assessorile del 15 marzo
2016 di TE.SE.O.S. Onlus, di cui i lavoratori indicati in
epigrafe erano dipendenti – la loro domanda di accertamento
della responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 29 d.lgs.
276/2003, di Società Servizi Riabilitativi (S.S.R.) s.p.a. e del
diritto al riconoscimento delle retribuzioni non percepite da
settembre 2013 a febbraio 2014, oltre che delle differenze
retributive maturate in costanza di rapporto e al T.F.R.

E ciò sulla base del previo riconoscimento di un appalto di
servizi tra la committente S.S.R. s.p.a. (costituita alla
scadenza della convenzione dell'anno 2000 tra l'allora
A.U.S.L. n. 5 di Messina e tre cooperative sociali, tra le quali



TE.SE.O.S. Onlus, ex *lege* regionale n. 30/1997 e nella quale essi avrebbero dovuto transitare) e l'appaltatrice TE.SE.O.S. Onlus, in quanto erogatrice delle prestazioni sanitarie domiciliari e ambulatoriali, rese da sempre in base ad una convenzione con l'A.U.S.L. n. 5 di Messina;

2. in via preliminare, essa ha ritenuto la fondatezza del primo motivo di appello dei lavoratori, per errata interpretazione ed applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, escludendo la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra obbligati solidali e pertanto la proseguibilità del giudizio nei confronti di quello (S.S.R. s.p.a.) non soggetto a procedura concorsuale.

Nel merito, la Corte d'appello ha tuttavia negato – sulla base della documentazione richiesta, attestante l'emissione di n. 410 azioni, intestate a TE.SE.O.S. Onlus, del valore di € 100,00 ciascuna di categoria B, con prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 c.c. – la possibilità di qualificare la natura giuridica del rapporto tra la società neocostituita e la Onlus, di essa socia, in liquidazione coatta amministrativa, in termini di appalto. La Corte nissena ha escluso la configurabilità di un distinto ed autonomo rapporto contrattuale tra i due soggetti giuridici, posto che le prestazioni accessorie statutariamente previste costituiscono un vincolo, per i detentori di tale tipologia di azioni, alla prestazione di servizi alla società al fine del miglior conseguimento del suo oggetto, comportante l'adempimento di un'obbligazione sociale.

3. per tale ragione, essa ha rigettato nel merito la domanda dei lavoratori;

4. con atto notificato il 24 gennaio 2022, essi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, cui entrambe le società (TE.SE.O.S. Onlus in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore) hanno resistito con distinti controricorsi;



5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell'art. ^{Numero sezionale 172/2024}

Numero di raccolta generale 5316/2024

380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.

Data pubblicazione 28/02/2024

CONSIDERATO CHE

1. con un unico motivo, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2345 c.c. in relazione all'applicazione dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, per la nullità parziale delle azioni sottoscritte da TE.SE.O.S. Onlus, in violazione della prescrizione dell'art. 2345, primo comma c.c., di *accessorietà*, oltre l'obbligo dei conferimenti (in denaro o in natura), delle prestazioni statutariamente previste per tale tipologia di azioni: ossia di strumentalità accedente alla prestazione principale di partecipazione al capitale sociale e pertanto di valore necessariamente inferiore a questa, salvo la configurazione di un diverso rapporto contrattuale (nel caso di prestazione di servizi: di appalto).

Essi hanno in proposito rilevato come, nel caso di specie, la prestazione accessoria sia consistita nelle prestazioni riabilitative previste dalla convenzione di S.S.R. s.p.a. con l'Azienda Sanitaria Provinciale (A.S.P.) di Messina rese esclusivamente dai terapisti della riabilitazione in organico alla Onlus, a fronte di un organico di S.S.R. s.p.a. composto da un direttore sanitario, un direttore amministrativo, un assistente sociale e quattro impiegati amministrativi. E come essa abbia avuto un valore enormemente superiore – stimabile nella somma di oltre 4 milioni di euro annuali (proporzionato ad una fattura del 15 luglio 2013, a saldo delle prestazioni riabilitative erogate nel secondo trimestre del 2013, pari a euro 1.091.979,81), in ragione di una convenzione tra S.S.R. s.p.a. e A.S.P. di Messina di oltre 5 milioni di euro annuali – tanto al conferimento di TE.SE.O.S. Onlus (pari a € 41.000,00), tanto all'oggetto del contratto tra le parti (essendo pari a zero il valore delle prestazioni



riabilitative di S.S.R. s.p.a. con personale proprio). I ricorrenti hanno, infine, dedotto come, in ogni caso, la partecipazione di TE.SE.O.S. Onlus in S.S.R. s.p.a., con azioni caratterizzate da prestazioni accessorie, neppure precluda la configurabilità di un contratto di appalto tra le due società nei confronti dei lavoratori, in quanto terzi rispetto al loro rapporto societario ed essendo esplicitamente stabilito che, nella determinazione del compenso per l'esecuzione delle prestazioni accessorie, debbano *"essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni"* (art. 2345, primo comma, ult. parte c.c.);

2. esso è fondato;

3. giova premettere come sia indubbio che le prestazioni del socio di società per azioni regolate dall'art. 2345 c.c., a carattere accessorio e non rappresentate da conferimenti in danaro, ben possano consistere in attività personali simili a quelle di un prestatore d'opera, sicché la concreta prestazione di attività da parte del socio costituisce adempimento dell'obbligo sociale, anziché svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società (Cass. 7 aprile 1987, n. 3402). E tali prestazioni, che l'atto costitutivo può porre a carico dei soci di società per azioni, costituiscono adempimento di obbligazioni sociali e non di obbligazioni inerenti ad un rapporto contrattuale diverso e distinto da quello sociale, ancorché ad esso collegato. Sicché, in caso di inadempimento, devono essere sanzionate, per questa inosservanza, secondo le previsioni dell'atto costitutivo, a norma del citato art. 2345 c.c., dovendosi perciò escludere che l'assemblea dei soci possa irrogare all'inadempiente una sanzione diversa da quella prevista (Cass. 8 novembre 2000, n. 14523).

In particolare, nell'ipotesi in cui più sanitari abbiano costituito tra loro una società per azioni per la gestione di una casa di



cura, mentre le prestazioni accessorie, relative al servizio di guardia medica interna, devono essere considerate adempimento di un obbligo sociale, posto a carico del socio dal regolamento sanitario interno, non dando luogo a un rapporto di lavoro subordinato tra il sanitario socio e società; invece, l'attività di assistenza e consulenza verso i propri clienti, retribuita sulla base di parcelle redatte dai singoli sanitari azionisti, previa detrazione di una percentuale versata alla clinica per l'uso delle attrezzature e dei locali, presenta le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo, mancando tutti gli elementi che possono indurre a ritenere un rapporto di lavoro subordinato tra sanitario dipendente e società datrice di lavoro (Cass. 5 luglio 1978, n. 3319, che ha, in particolare affermato che, nell'ipotesi di assenza dal servizio di guardia previsto dal regolamento sanitario, non possa procedersi a licenziamento, ma solo ad esclusione dalla società per violazioni contrattuali);

4. nel caso di specie, tuttavia, non si tratta di distinguere i diversi ambiti di attività che possano essere svolti da soci, titolari di azioni con prestazioni accessorie, al fine di operare una corretta qualificazione giuridica dei relativi rapporti in base alla loro differente fonte istitutiva: per la semplice ragione che i lavoratori non sono soci di S.S.R.

Occorre allora tenere chiaramente distinti: a) da una parte, il rapporto (societario) tra TE.SE.O.S. Onlus e S.S.R. s.p.a., che vincola la prima – quale socia della seconda, alle prestazioni accessorie sottoscritte, secondo le regole statutarie, in particolare dell'art. 6 dello Statuto di S.S.R. s.p.a. (trascritto a pg. 6 del suo controricorso) – all'osservanza del "*l'obbligo ... di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso*" (questo determinato nel rispetto del "*le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse*



prestazioni”) e alla soggezione alle “*particolari sanzioni per il caso di inadempimento*” stabilite” (art. 2345, primo comma c.c.); b) dall’altra parte, il rapporto dei ricorrenti, di lavoro subordinato nei confronti di TE.SE.O.S. Onlus, in liquidazione coatta amministrativa (essa sola socia), terzi rispetto al rapporto societario e pertanto ad esso estranei;

5. ben si configura allora, rispetto ai lavoratori, un rapporto di appalto tra le due società, rispettivamente committente (S.S.R. s.p.a.) ed appaltatrice (TE.SE.O.S. Onlus, in liquidazione coatta amministrativa), di quei servizi di riabilitazione da loro resi, in qualità di dipendenti dell’appaltatrice.

Nei loro confronti esse si pongono pertanto come distinti ed autonomi soggetti giuridici, così qualificabili ed in effetti qualificati dalla stessa Corte d’appello, allorquando ha ravvisato tra le due società un rapporto di solidarietà (a norma dell’art. 29 d.lgs. 276/2003), correttamente applicandone gli effetti di autonomia sostanziale (con il riflesso processuale di scindibilità del contraddittorio) in ordine alla perseguibilità del giudizio dei lavoratori nei confronti di Società Servizi Riabilitativi s.p.a., tenuta, in virtù del detto vincolo solidale, con l’obbligata principale in procedura concorsuale, nei cui soli confronti ha ritenuto improseguibile il giudizio; salvo poi smentire, nella risoluzione del merito della controversia, quella qualificazione, con palese contraddittorietà logico – giuridica;

6. per le superiori ragioni, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte



accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità,
alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 17 gennaio 2024

Il Presidente
(dott. Lucia Esposito)

